

12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

24° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 APRILE 1981

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente PITTELLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Modifiche alla legge 5 marzo 1963, numero 292, come modificata dalla legge 20 marzo 1968, n. 419, concernente la vaccinazione antitetanica obbligatoria » (941), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 221, 222, 223
ANIASI, ministro della sanità	223
ARGIROFFI, (PCI)	223
CARLASSARA (PCI)	222, 223
COSTA (DC), relatore alla Commissione	221

I lavori hanno inizio alle ore 11,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 292, come modificata dalla legge 20 marzo 1968, n. 419, concernente la vaccinazione antitetanica obbligatoria » (941), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 5 marzo 1963 n. 292,

come modificata dalla legge 20 marzo 1968, n. 419, concernente la vaccinazione antitetanica obbligatoria », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che sul presente disegno di legge è pervenuto il parere favorevole della 1^a Commissione. Prego il senatore Costa di riferire alla Commissione.

C O S T A , relatore alla Commissione. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il 5 marzo 1963, con legge n. 292, su proposta del ministro della sanità Jervolino venne resa obbligatoria la vaccinazione antitetanica a partire dalle nuove leve di lavoro per le seguenti categorie: lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame, stallieri, fantini, conciatori, sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e preparazione delle piste negli ippodromi, spazzini, cantonieri, stradini, sterratori, minatori, fornaciai, operai e manovali addetti all'edilizia, operai e manovali delle ferrovie, asfaltisti, straccivendoli, operai addetti alla manipolazione delle immondizie, ope-

12ª COMMISSIONE

24° RESOCONTO STEN. (8 aprile 1981)

rai addeiti alla fabbricazione della carta e dei cartoni, lavoratori del legno, metallurgici e metalmeccanici.

Parimenti obbligatoria venne resa la vaccinoterapia per gli sportivi all'atto dell'affiliazione alle federazioni del CONI.

Con la predetta legge veniva prevista anche la vaccinazione antitetanica a richiesta per i bambini della prima infanzia all'atto della vaccinazione antidifterica, nonchè alle gestanti dal quinto all'ottavo mese.

Successivamente, con legge 20 marzo 1968, n. 419, venne esteso l'obbligo della vaccinazione a tutti i bambini nel secondo anno di vita, mentre con lo stesso provvedimento si delegava il Ministro della sanità ad estendere con proprio decreto l'obbligo della vaccinazione ad altre categorie, previo parere favorevole del Consiglio superiore della sanità.

I due predetti provvedimenti segnavano certamente un passo avanti nella prevenzione di una malattia che aveva infestato specialmente il mondo del lavoro e che non aveva trovato idonea terapia.

Con la evoluzione sia delle ricerche mediche che della coscienza dei cittadini si è sentita la necessità di anticipare la data della vaccinazione e di renderla concomitante con le altre vaccinazioni obbligatorie.

È da tenere presente che sul problema delle vaccinazioni vi sono state in passato non poche polemiche e riluttanze da parte di vasti strati sociali che hanno sempre temuto eventuali pericoli: pericoli peraltro non dimostrati, anche perchè eventuali casi di reazione alla inoculazione del vaccino sono da imputarsi certamente a possibili inquinamenti o a difetti di fabbricazione degli stessi e non alla vaccinazione in sè.

Con il disegno di legge del 14 novembre 1979, presentato alla Camera e registrato col n. 943, il Ministro della sanità propose la sostituzione della lettera c) dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 419, con un nuovo testo che recita: « Per i nuovi nati, i quali dovranno essere vaccinati con tre somministrazioni di anatossina tetanica ad-

sorbita, associata ad anatossina difterica di cui la prima al terzo mese di vita, la seconda al decimo-undicesimo mese di vita, il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, con proprio decreto detta norme sui tempi ed i modi della somministrazione di vaccino, anche come richiamo, nonchè sul tipo e sulla qualità dei vaccini da impiegare ».

Alla Camera dei deputati l'articolo è stato modificato con la soppressione dell'ultimo periodo perchè si è ritenuto che la delega prevista nel disegno di legge governativo fosse già implicita nell'articolo 62 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

È quindi in discussione, da due anni circa, una proposta di legge di limitata importanza che, a mio avviso, doveva essere oggetto di semplice atto normativo del Ministro e rientrare nelle normali attribuzioni del Ministero, trattandosi di materia suscettibile di evoluzione in rapporto allo stato delle ricerche mediche e alle condizioni sanitarie del Paese.

Per quanto sopra, chiedo che venga espresso parere favorevole al disegno di legge in discussione.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

C A R L A S S A R A . Esprimiamo parere favorevole al disegno di legge perchè rende più organica la materia delle vaccinazioni obbligatorie.

P R E S I D E N T E . Vorrei sottolineare un punto, perchè credo che ciò possa costituire anche un chiarimento. All'articolo 1 è detto che la lettera c) della legge n. 419 è sostituita dalla seguente: « c) per i nuovi nati, i quali dovranno essere vaccinati con tre somministrazioni di anatossina tetanica adsorbirta, associata ad anatossina difterica... ». Ciò significa che le vaccinazioni antitetanica ed antidifterica si associano. Poi, però, all'articolo 2 si legge:

12^a COMMISSIONE

24° RESOCONTO STEN. (8 aprile 1981)

« Nei bambini ciascuna dose è eseguita in concomitanza con le somministrazioni di vaccino antidifterico e di vaccino antipoliomielitico orale »; non si comprende bene il significato della normativa, dato che la vaccinazione antitetanica viene eseguita con l'associazione dei due vaccini di cui all'articolo 1.

Deve quindi restare agli atti il fatto che questa concomitanza si riferisce solo al vaccino antipoliomielitico orale, ma non significa doppia vaccinazione, antitetanica e antidifterica, perchè i due vaccini sono associati.

A R G I R O F F I . Nell'articolo 1 si parla di nuovi nati. Non capisco francamente come vi possano essere nati non nuovi, cioè vecchi.

C A R L A S S A R A . In pratica si vuol dire che il Ministero deve stabilire una norma in base alla quale il vaccino antitetanico e antidifterico vengono somministrati in un'unica confezione, cioè in associazione e non separatamente. Quindi la normativa va espressa in questo modo.

P R E S I D E N T E . Ritengo opportuno che il Ministero emani una circolare con cui si precisi l'unicità dei momenti in cui vanno effettuate le vaccinazioni antidifterica e antitetanica.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

A N I A S I , ministro della sanità. Il Governo conferma il proprio parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Passiamo allo esame e alla votazione degli articoli. No do lettura:

Art. 1.

La lettera *c*) dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 419, è sostituita dalla seguente:

« *c*) per i nuovi nati, i quali dovranno essere vaccinati con tre somministrazioni di anatossina tetanica adsorbita, associata ad anatossina difterica di cui la prima al terzo mese di vita, la seconda dopo 6-8 settimane dalla precedente, la terza al decimo-undicesimo mese di vita ».

È approvato.

Art. 2.

L'articolo 1-*bis* della legge 5 marzo 1963, n. 292, introdotto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 419, è sostituito dal seguente:

« Nei bambini ciascuna dose è eseguita in concomitanza con le somministrazioni di vaccino antidifterico e di vaccino antipoliomielitico orale ».

È approvato.

P R E S I D E N T E . L'esame degli articoli è così esaurito.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 11,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI